

Versione in vigore con le modifiche apportate dalle deliberazioni 418/2015/R/com, 487/2015/R/eel, 73/2016/R/eel, 256/2016/R/eel e 302/2016/R/com

**DELIBERAZIONE 18 APRILE 2013
166/2013/R/COM**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII) E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 42/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2012/R/COM);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, DCO 481/12/R/COM (di seguito: DCO 481/12/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi di energia elettrica e che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegui i propri provvedimenti in materia, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII;
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell’Acquirente unico il Gestore del SII, ed in particolare stabilisce che:
 - al comma 2.2, spetti all’Autorità l’identificazione e la definizione delle attività che devono essere gestite mediante tale sistema e dei criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: Processi);
 - al comma 2.6, il Gestore del SII predisponga e invii all’Autorità un regolamento (di seguito: regolamento di funzionamento del SII) che, sulla base dei criteri generali definiti nella medesima deliberazione, disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e i soggetti che utilizzano il SII (di seguito: Utenti), le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso;
 - all’articolo 5, il Gestore debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo; a tal fine, il Gestore del SII si doti di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati;
- infine, in merito alla qualificazione degli Utenti:
 - le categorie di Utenti sono definite dall’Autorità, che stabilisce altresì l’obbligatorietà o la facoltà dell’adesione al SII;
 - il Gestore del SII, nell’ambito del Regolamento di funzionamento del SII approvato con la deliberazione 79/2012/R/COM secondo quanto di seguito specificato, stabilisce la procedura di qualificazione degli Utenti in base ai Processi di interesse;

- l’Autorità ha definito con la deliberazione GOP 35/08 l’Anagrafica degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas, definendo altresì il protocollo informatico unificato per trasmissione di dati e documenti a cui gli operatori si devono conformare.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il DCO 35/11 l’Autorità ha delineato il percorso iniziale di implementazione del SII individuando le modalità di avvio dell’esercizio del SII, tenendo conto del fatto che il completamento della definizione dei processi gestiti dal SII sarà oggetto di successive consultazioni;
- in esito al citato DCO 35/11, il percorso di attuazione implementato dall’Autorità prevede la costituzione iniziale del Registro Centrale Ufficiale del SII (di seguito: RCU) e la parallela automazione dei processi e, in dettaglio, si articola nelle seguenti tre fasi:
 - una fase iniziale in cui avviene il popolamento del RCU e vengono fornite le prime prestazioni da parte del SII e del RCU, individuate tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle fasi successive;
 - una seconda fase in cui il SII rende disponibili progressivamente la maggior parte dei processi, anche se in una configurazione “minima”; ciò significa che risiede nel RCU solo il *set* minimo di dati, mentre può rendersi necessario che altri dati debbano essere scambiati tra utenti e imprese distributrici nel modo tradizionale (bilaterale) oppure utilizzando il SII come agente centrale delle comunicazioni;
 - una terza fase in cui il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni previste e i processi sono gestiti a regime;
- con la deliberazione 79/2012/R/COM, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione ARG/com 201/10, ha:
 - approvato il Regolamento di funzionamento che prevede che ciascun soggetto che intende partecipare al SII assuma la qualifica di Utente previo accreditamento al Sistema;
 - individuato i soggetti obbligati all’accreditamento nella fase iniziale di avvio del SII;
 - stabilito che al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accreditamento massivo, il Gestore definisca le tempistiche di dettaglio per l’accreditamento delle diverse tipologie di soggetti obbligati di cui al precedente punto;
 - stabilito che le procedure di accreditamento, al fine di consentire l’avvio della fase 1 secondo le tempistiche prospettate nel DCO 35/11, fossero ultimate entro il 31 dicembre 2012;
- con la deliberazione 132/2012/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU; in particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, coerentemente con quanto proposto nel DCO 35/11, che il *set* di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisca il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione tra un punto di prelievo, Utenti interessati al punto e cliente finale titolare del punto (ad esempio in seguito alla gestione delle prestazioni relative all’attivazione e disattivazione di punti, *switching* etc.).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il DCO 481/12/COM l’Autorità, nell’ambito della gestione centralizzata dei rapporti tra operatori realizzata per il tramite del SII, ha:
 - a) proposto di rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, contratti funzionali all’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale, anche al fine di consentire per il tramite del SII l’esecuzione di nuove prestazioni finalizzate alla gestione commerciale del cliente;
 - b) al fine di definire correttamente le responsabilità afferenti a ciascun soggetto nell’ambito della suddetta relazione, individuato due macro tipologie di processi identificati come processi di sistema e processi commerciali;
 - c) illustrato gli orientamenti relativi ai primi processi che si intende prioritariamente affidare alla gestione del SII;
- con riferimento alla lettera a) del precedente punto, sono state illustrate:
 - i. le proposte finalizzate a rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, cliente finale e utente del dispacciamento associato (di seguito: relazione di sistema), in particolare anche con riferimento alle modalità di registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto (di seguito: contratti di sistema) ai fini dell’accreditamento dei soggetti al SII;
 - ii. le proposte finalizzate ad identificare attraverso il SII la controparte commerciale di ciascun cliente finale, associata alla suddetta relazione di sistema, al fine di consentire anche a tali controparti l’esecuzione per il tramite del SII di prestazioni afferenti alla gestione commerciale dei propri clienti;
- in relazione alle proposte di cui al precedente punto, lettera i., si è previsto che l’identificazione della relazione di sistema avvenga:
 - in una prima fase, attraverso la sottoscrizione bilaterale di tali contratti (con Terna e con la relativa impresa di distribuzione) secondo la prassi vigente e la loro successiva notifica al SII, nonché l’identificazione dei contratti già esistenti;
 - in una seconda fase, attraverso la conclusione di tali contratti direttamente per il tramite del SII stesso, definendo un percorso graduale di revisione della regolazione in tema di contrattualistica che prevede quali principali interventi associati all’implementazione del SII:
 - la predisposizione di contratti tipo di trasporto;
 - la gestione centralizzata dei contratti;
 - la possibilità che venga meno la coincidenza tra utente del dispacciamento e utente del trasporto;
- in relazione alle proposte di cui alla precedente lettera ii., l’Autorità ha proposto che ciascun soggetto controparte commerciale di clienti finali, che nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità istituita con deliberazione GOP 35/08, ha indicato di svolgere l’attività di vendita di energia elettrica, possa richiedere di accreditarsi al SII al fine di eseguire alcuni processi commerciali per la gestione di clienti finali che verranno successivamente individuati;

- con riferimento alle modalità di associazione di ciascun soggetto controparte commerciale di clienti finali (di seguito: venditore) alla relazione di sistema e, pertanto, a ciascun punto di prelievo, è stato proposto di prevedere transitoriamente in capo all'utente del dispacciamento l'obbligo di confermare il soggetto venditore da abbinare a ciascun punto di prelievo, mentre a regime, la procedura di abbinamento in esame verrà stabilita nell'ambito della ridefinizione dei Processi;
- è stato inoltre proposto, per consentire l'azione di abbinamento del venditore a tutti i punti di prelievo già serviti (di seguito: azione di abbinamento massivo), di gestire tale procedura con modalità dedicate da eseguirsi nel periodo immediatamente successivo al momento in cui sarà consentito ai venditori di accreditarsi al SII;
- in relazione alle proposte di cui alla precedente lettera b), vengono individuati, nella prima fase di avvio del sistema, due macro tipologie di atti (e di relativi processi) che gli Utenti potranno effettuare:
 - nella prima ricadono tutti i processi che, tradizionalmente effettuati su richiesta del utente del dispacciamento, istituiscono o modificano la relazione di sistema (processi di sistema);
 - nella seconda sono ricompresi, invece, i processi che interessano prestazioni relative alle gestione commerciale del cliente e che pertanto, a differenza dei precedenti, non modificano la relazione di sistema, ma riguardano principalmente la possibilità che il venditore possa consultare e/o modificare informazioni relative al punto di prelievo (processi commerciali);
- infine, con riferimento alle proposte di cui alla precedente lettera c), l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione ai primi processi da implementare nel SII in particolare è stato proposto:
 - di affidare prioritariamente alla gestione del SII, coerentemente con quanto già illustrato nel DCO 35/11, le prestazioni finalizzate alla determinazione e messa a disposizione di dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile;
 - di predisporre il servizio *pre-check*, ossia l'attività di verifica, da parte di un venditore interessato a chiedere lo *switching* presso un determinato punto di prelievo, del corretto abbinamento tra i dati identificativi del punto di prelievo e quelli del cliente finale, unitamente allo stato di attivazione del punto;
 - di eseguire per il tramite del SII anche i processi relativi alla gestione del Sistema Indennitario, attualmente gestito in forma semplificata. Il Sistema Indennitario transiterà all'interno del SII in modo graduale: inizialmente verrà mantenuta la regolazione vigente e, in una seconda fase, sfruttando le sinergie fornite dal SII, sarà possibile prevederne un'evoluzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 57/2013/R/com, l'Autorità ha definito le modalità di implementazione per il tramite del SII dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile;
- in particolare con la sopracitata deliberazione l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, che le informazioni funzionali al *settlement* mensile siano trasmesse in via esclusiva e centralizzata per il tramite del SII, prevedendo, altresì, inizialmente una fase transitoria di verifica e riscontro della congruenza dei dati trasmessi dalle imprese distributrici e da Terna e i dati messi a disposizione dal SII;

- ai fini della messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e all'avvio dei primi processi nel Sistema nella medesima deliberazione sono state:
 - a) definite le tempistiche di dettaglio di aggiornamento e invio al SII dei dati rilevanti costituenti il RCU;
 - b) introdotte le necessarie modifiche alla disciplina del TIS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le risposte pervenute dai soggetti interessati in merito agli orientamenti espressi nel DCO 481/12/R/COM, in relazione alle modalità di identificazione e aggiornamento della relazione di sistema, contratti di vendita e cliente finale, evidenziano:
 - a) possibili criticità in merito all'ipotesi che venga meno l'identità della relazione tra utente del dispacciamento e utente del trasporto, in particolare in quanto la frammentazione delle responsabilità potrebbe comportare maggiore complessità nella gestione delle relazioni tra utenti e sistema e pertanto una minore robustezza dello stesso;
 - b) posizioni differenti in merito all'opportunità di prevedere, per tramite del SII, una separazione delle attività afferenti agli utenti del dispacciamento e dei venditori;
- con riferimento all'individuazione delle relazioni di sistema è stata inoltre espressa la necessità di:
 - addivenire prioritariamente alla codifica dei contratti di trasporto ad oggi non standardizzati;
 - prevedere che eventuali modifiche delle modalità di identificazioni di tali relazioni debbano essere rinviate ad un periodo successivo all'entrata a regime del SII;
- con riferimento all'identificazione del venditore, alcuni soggetti, pur condividendo l'attribuzione di ruoli distinti a distinti operatori, hanno sottolineato la necessità:
 - che i processi e le prestazioni che i venditori potranno effettuare per il tramite del SII siano identificati tramite opportune consultazioni al fine di valutare correttamente il potenziale incremento della complessità operativa che la frammentazione dei ruoli comporterebbe;
 - di chiarire il ruolo del SII nella gestione dei differenti processi commerciali;
- altri soggetti hanno invece evidenziato che l'identificazione della figura del venditore permetterebbe di semplificare i processi attinenti alla gestione commerciale del cliente, tuttavia sottolineando l'opportunità che tali processi rimangano strettamente circoscritti all'ambito delle prestazioni commerciali, per non creare sovrapposizioni e confusione nella gestione dei rapporti tra venditore e utenti del dispacciamento;
- con riferimento alle modalità transitorie di registrazione dei contratti di sistema alcuni soggetti hanno suggerito, diversamente da quanto proposto, che la sussistenza di un contratto di trasporto esistente sia desunta attraverso le informazioni contenute nel RCU;
- con riferimento al precedente alinea, tuttavia, è stata anche evidenziata da altri soggetti l'esigenza che il SII abbia nella propria disponibilità l'elenco dei soggetti che hanno sottoscritto un contratto di trasporto e dispacciamento con anticipo rispetto alle tempistiche di comunicazione dei dati che alimentano il RCU, al fine di

consentire la corretta implementazione dei processi funzionali alla messa a disposizione dei dati del *settlement* mensile.

RITENUTO:

- opportuno rimandare la definizione delle modalità di identificazione della relazione di sistema per il tramite del SII ad una fase successiva ed, in particolare, nell'ambito della definizione dei processi che modificano la suddetta relazione;
- che una rapida e progressiva implementazione delle modalità di comunicazione in via centralizzata delle informazioni rilevanti ai fini dell'identificazione della relazione di sistema risulta prodromica all'avvio dei processi nei quali interagiscono gli operatori, primo tra questi lo *switching*;
- necessario prevedere, coerentemente a quanto disposto nel regolamento di funzionamento del SII, che ciascun soggetto che intende partecipare al SII assuma la qualifica di Utente previo accreditamento presso il SII;
- necessario definire le modalità di accreditamento al SII di nuovi utenti del dispacciamento, prevedendo, nelle more della completa definizione delle modalità di identificazione per il tramite del SII della relazione di sistema di cui al primo punto, modalità transitorie che, consentano:
 - di contenere gli aggravii gestionali e l'allungamento delle tempistiche di implementazione dei Processi;
 - l'implementazione ottimale dei Processi in ottica centralizzata, sia nella fase iniziale che nelle fasi successive, quando gradualmente saranno rilasciate le diverse prestazioni afferenti la gestione dei clienti finali;
- necessario che ai fini dell'implementazione delle suddette modalità transitorie Terna comunichi al SII i contratti di dispacciamento sottoscritti con ciascun nuovo utente indicando anche alcune informazioni funzionali alla finalizzazione della procedura di accreditamento al SII;
- necessario prevedere che le imprese distributrici comunichino al SII la conclusione del contratto di trasporto da parte di un nuovo operatore contestualmente all'esito della prima procedura di *switching* richiesta dal medesimo operatore, al fine di consentire al SII di conoscere in quali reti di distribuzione lo stesso soggetto abbia titolo ad operare;
- necessario che, in particolare, le notifiche di cui ai precedenti alinea debbano consentire al Gestore del SII di assegnare la qualifica di Utente del SII ad un nuovo operatore entro i termini a decorrere dai quali il medesimo risulta titolare all'esecuzione delle attività di propria competenza;
- necessario, infine, con riferimento alla corretta identificazione degli operatori titolati ad operare nel SII, che ciascuna impresa distributtrice comunichi al SII anche l'elenco dei soggetti che risulta abbiano cessato il contratto di trasporto.

RITENUTO, INFINE:

- opportuno prevedere che possano facoltativamente accreditarsi al SII, con riferimento al settore elettrico, i venditori iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
- opportuno prevedere che l'accreditamento al SII dei venditori sia finalizzato inizialmente a consentire a tali soggetti di usufruire del servizio di *pre-check*, in

coerenza con quanto proposto nel DCO 481/12/R/COM, e stabilire che ciascun ulteriore processo a cui i medesimi soggetti avranno accesso dovrà essere individuato nell'ambito di ciascuna consultazione che avrà ad oggetto la revisione dei singoli processi;

- opportuno stabilire che nella richiesta di accreditamento ciascun venditore debba indicare:
 - a) che intende accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale;
 - b) i contratti di dispacciamento e trasporto a cui risultano o risulteranno associati i punti di prelievo per i quali risulterà controparte commerciale;
 - c) il codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
- opportuno prevedere che un soggetto già accreditato o che intenda accreditarsi al SII come utente del dispacciamento possa formulare la richiesta di accreditamento anche in qualità di controparte commerciale;
- necessario stabilire che, fino al completamento della definizione dei processi gestiti dal SII, l'attività di abbinamento e aggiornamento dell'associazione tra ciascun venditore accreditato e ciascun punto di prelievo avvenga attraverso una richiesta agli utenti del dispacciamento di conferma del suddetto abbinamento;
- necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accreditamento dei venditori, prevedere che il Gestore definisca le modalità e le tempistiche di dettaglio per l'accreditamento delle diverse tipologie di soggetti;
- che eventuali modalità transitorie funzionali all'abbinamento massivo possano essere definite nell'ambito delle suddette specifiche tecniche, qualora si evidenzino criticità nella fase iniziale di accreditamento dei venditori;
- necessario che il Gestore del SII provveda alla pubblicazione delle specifiche tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- necessario che le procedure di accreditamento al SII da parte degli utenti del dispacciamento non ancora accreditati ai sensi 132/2012/R/COM debbano essere effettuate, secondo le modalità previste nel presente provvedimento, non prima di 30 giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al precedente punto;
- necessario che, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche prospettate nel DCO 481/12/R/COM, le procedure di accreditamento dei venditori possano essere effettuate a decorrere dall'1 ottobre 2013

DELIBERA

Articolo 1

Ulteriori disposizioni per l'accreditamento degli Utenti del SII

- 1.1 Sono tenuti ad accreditarsi al SII i soggetti iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità di cui deliberazione GOP 35/08 che ai sensi della medesima deliberazione hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. L'accreditamento al SII dei soggetti di cui al presente comma è effettuato in qualità di controparte commerciale del cliente finale.

Articolo 2

Modalità di accreditamento dei nuovi utenti del SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale

- 2.1 Ciascun soggetto richiedente l'accredimento al SII in qualità di controparte commerciale in relazione ad uno o più punti di prelievo nell'istanza di accreditamento deve indicare:
- a) il soggetto di cui al comma 2.2, lettera c) della deliberazione 79/2012/R/COM delegato alla sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto in relazione ai punti di prelievo per i quali intende o intenderà operare;
 - b) il codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni funzionali all'acquisizione del recesso del cliente finale per cambio fornitore.
- 2.2 Ciascun soggetto già accreditato al SII in qualità di utente del dispacciamento che richiede di accreditarsi al SII anche ai sensi del comma 1.1, è tenuto ad indicare nell'istanza di accreditamento esclusivamente i punti di prelievo per i quali intende operare in qualità di controparte commerciale.

Articolo 3

Aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in relazione all'accredimento di un nuovo utente in qualità di controparte commerciale

- 3.1 A seguito dell'accredimento di un nuovo utente in qualità di controparte commerciale, il SII è tenuto ad aggiornare il RCU associando tale nuovo utente ai rispettivi punti di prelievo secondo le modalità riportate nei successivi commi.
- 3.2 Entro un giorno lavorativo dall'avvenuto accreditamento di un nuovo Utente in qualità di controparte commerciale, il SII trasmette a ciascun utente del dispacciamento indicato ai sensi del comma 2.1, lettera a), i dati identificativi della controparte commerciale accreditata.
- 3.3 In esito al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.2, l'utente del dispacciamento entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione:
- a) conferma l'abbinamento formulato nell'istanza di accreditamento al SII ai sensi del comma 2.1 indicando l'elenco dei punti di prelievo per i quali risulta già titolare dei contratti di dispacciamento e trasporto per conto della medesima controparte commerciale accreditata;
 - b) nega l'abbinamento richiesto nell'istanza di accreditamento al SII ai sensi del comma 2.1.

- 3.3bis Qualora l'utente del dispacciamento non abbia provveduto all'espletamento delle attività di cui al precedente comma 3.3, entro 1 giorno lavorativo, il SII notifica al medesimo la mancata conclusione della procedura di abbinamento. In tal caso, l'utente del dispacciamento è tenuto a confermare o negare l'abbinamento nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi
- 3.4 Il SII comunica al nuovo Utente accreditato in qualità di controparte commerciale, entro 1 giorno lavorativo successivo ai termini di cui al comma 3.3, l'esito della procedura di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU, indicando:
- a) i punti di prelievo a cui risulta essere stato abbinato;
 - b) l'Utente del dispacciamento associato a ciascuno dei punti di prelievo di cui alla precedente lettera a);
 - c) in caso di esito negativo della procedura di abbinamento, gli adempimenti necessari per completare la medesima procedura, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.
- 3.5 La controparte commerciale segnala al SII, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 3.4, eventuali errori riscontrati.
- 3.6 L'esito negativo della procedura di aggiornamento del RCU espletata dal Gestore del SII a seguito della comunicazione di cui al comma 3.4 comporta la sospensione dell'operatività dell'Utente.
- 3.7 Il Gestore del SII trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) ragione sociale dell'utente del dispacciamento che non ha portato a termine la procedura di abbinamento per quanto di competenza;
 - b) ragione sociale della controparte commerciale che ha presentato l'istanza di accreditamento di cui alla precedente lettera a).

Articolo 4

Aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in esito a switching

(Abrogato)

Articolo 5

Modalità di accreditamento dei nuovi Utenti del SII in qualità di utente del dispacciamento titolare di unità di consumo

- 5.1 È tenuto ad accreditarsi al SII in qualità di utente del dispacciamento titolare di unità di consumo il soggetto che intenda sottoscrivere un contratto di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 111/06 e un contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, dell'allegato A, della deliberazione ARG/elt 199/11.

- 5.2 Nell'istanza di accreditamento al SII il richiedente, secondo le modalità definite dal Gestore del SII, è tenuto ad indicare una stima del valore della potenza media annuale (PMA), espressa in MW, dei punti di prelievo che ritiene saranno inclusi nel proprio contratto di dispacciamento a decorrere dal primo mese di validità del medesimo contratto.
- 5.3 Ai fini della determinazione del valore della garanzia da prestare all'atto di stipula del contratto di dispacciamento in prelievo il SII è tenuto a comunicare a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, il valore di PMA dichiarato dall'utente ai sensi del precedente comma 5.2.

Articolo 6

Disposizioni conseguenti alla sottoscrizione e scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto

- 6.1 Terna provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale e Partita Iva del soggetto titolare del contratto;
 - b) il codice identificativo assegnato all'utente all'atto della conclusione del dispacciamento intestatario del contratto;
 - c) la data di decorrenza del contratto;
 - d) se la richiesta di attivazione è effettuata in qualità di mandatario di clienti finali.
- 6.2 Qualora un utente del dispacciamento intenda recedere dal contratto, Terna è tenuta a darne comunicazione al SII entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno:
- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
 - b) la data a partire dalla quale il recesso ha effetto.
- 6.3 Ciascuna impresa distributrice provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione del contratto di trasporto con un nuovo utente indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale e Partita Iva del soggetto titolare del contratto;
 - b) la data di decorrenza del contratto.
- 6.4 Il SII comunica all'impresa distributrice per il medesimo utente indicato al precedente comma 6.3, lettera a):
- a) le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
 - b) la data di decorrenza del contratto di dispacciamento.
- 6.5 Il SII provvede a dare immediata comunicazione a ciascuna impresa distributrice nell'ambito della quale sono connessi punti di prelievo associati al contratto di

dispacciamento di cui al comma 6.2 dello scioglimento del medesimo contratto indicando le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

6.6 Qualora un utente del trasporto intenda recedere dal contratto, l'impresa distributrice è tenuta a darne comunicazione al SII, entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno:

- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6.1;
- b) la data a partire dalla quale il recesso ha effetto.

Articolo 7

Modifiche dell'allegato A della deliberazione ARG/elt 42/08

7.1 A decorrere dall'1 luglio 2013 sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione ARG/elt 42/08:

a) dopo il comma 5.9 è introdotto il seguente comma:

“5.10 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, il medesimo utente del dispacciamento non risulti avere nella propria titolarità punti di prelievo a decorrere dal 1 giorno del mese successivo, l'impresa distributrice informa il SII, secondo le modalità e tempistiche di dettaglio stabilite dal Gestore del SII, entro il medesimo termine di cui al comma 5.7.”.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

8.1 Il termine di cui al comma 6.1 è transitoriamente fissato al giorno 15 del mese antecedente la data di efficacia del contratto di dispacciamento.

8.2 Il Gestore del SII entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento pubblica:

- a) le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU in relazione all'identificazione delle controparti commerciali, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati in esito alle previsioni riportate nel presente provvedimento;
- b) le Specifiche Tecniche funzionali agli adempimenti informativi previsti ai sensi degli Articoli 2, 5, 6 e 7.

8.3 Le disposizioni relative all'accreditamento al SII da parte di nuovi utenti del dispacciamento in prelievo di cui all'articolo 6 hanno efficacia non prima di 30 giorni dal termine di cui al precedente comma.

8.4 I venditori iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità in base a quanto disposto nella deliberazione GOP 35/08 possono inoltrare le richieste di accreditamento al Gestore del SII a decorrere dall'1 ottobre 2013.

- 8.5 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e a Terna.
- 8.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni